

In seguito alla conversione in legge del D.L. 92/2008, il nuovo testo dell'art. 22, comma 10 del Testo Unico sull'immigrazione, prevede un inasprimento di sanzione:

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.”

La sanzione può dunque essere applicata ogni volta che il datore di lavoro assuma od occupi alle proprie dipendenze un lavoratore straniero **con permesso di soggiorno scaduto e per il quale non sia stato richiesto il rinnovo entro i seguenti termini:**

- almeno 90 giorni prima della scadenza, se lo straniero è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- almeno 60 giorni prima della scadenza, se lo straniero è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.